

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 - REG. GEN. N. 38 DEL 15-03-2018

PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL FAVISMO E LIMITAZIONE NELLE DISTANZE PER LE COLTURE IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO, AGGLOMERATI DI CASE E VIE PUBBLICHE DEL CENTRO ABITATO

IL SINDACO

Preso atto

Che il favismo è determinato da una alterazione genetica e che nei cittadini predisposti può determinare, in presenza di polline, fiori, piante e baccelli di fave e piselli una crisi emolitica (rottura di globuli rossi);

Considerato

Che, nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'assenza di piantagioni di fave in prossimità sia delle abitazioni, sia degli altri ambienti frequentati per motivi di lavoro, studio, cura o partecipazione al culto;

Visto

Che nel territorio del Comune di Ciampino, sono presenti cittadini predisposti al favismo e che sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di coltivazioni di fave nel perimetro urbano;

Preso atto

del perdurare dello stato di salute di alcuni cittadini affetti da favismo, per i quali si rende necessario emanare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di evitare fattori scatenanti crisi emolitiche;

ORDINA

Il divieto tassativo di coltivazione di fave-piselli:

- 1.** nel raggio di 300 metri in linea d'area in prossimità del centro abitato e di agglomerati di case nell'ambito rurale;
- 2.** nel raggio di 300 metri in linea d'area dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso delle strutture sanitarie pubbliche e private, delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne, edifici pubblici, cimitero, luoghi di culto ed impianti sportivi;
- 3.** nel raggio di 300 metri in linea d'area, sia nella parte destra che sinistra, delle seguenti vie: Via Napoli, Via Bologna, Via Mura dei Francesi, Via Superga e Via dell'Ospedaletto.

Il divieto tassativo di coltivazione di fave - piselli e la vendita degli stessi, se non in confezioni accuratamente sigillate, per un raggio di almeno 300 metri, nelle vie di seguito elencate: Via Napoli, Via Bologna, Via Mura dei Francesi, Via Superga e Via dell'Ospedaletto.

Per le zone non urbane il divieto di coltivazione sarà imposto con appositi provvedimenti per un raggio di almeno 300 metri dall'immobile di abitazione usuale, o comunque frequentato da cittadini affetti da favismo, su presentazione di specifica e documentata istanza degli interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi della normativa vigente.

Il Comando di Polizia Locale, la Forza Pubblica e la A.SL. RM H, ognuno per la loro competenza, sono incaricati di far osservare l'esatta esecuzione del presente provvedimento e di deferire all'Autorità Giudiziaria gli adempimenti ai sensi dell'art. 650 del C.P.

La mancata osservanza del presente provvedimento è punita, ai sensi dell'art. 650 del C.P. con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda pecuniaria fino a duecentosei,00 (206,00) Euro.

IL SINDACO
GIOVANNI TERZULLI